



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 57 DEL 23/04/2018

OGGETTO:	NOALE - FRAZIONE BRIANA MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DI BRIANA" DA VENERDI' 27 APRILE 2018 A DOMENICA 06 MAGGIO 2018.
-----------------	--

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l'istanza della manifestazione in oggetto indicata;

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento, adottando i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 3 del 31/01/2018;

ORDINA

Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata nel Comune di Noale (VE):

IL DIVIETO DI TRANSITO E IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI a Briana di Noale (VE) come segue:

- **in Piazza P.F. Calvi** da lunedì 23 aprile 2018 a giovedì 10 maggio 2018;
- **in Via Martiri della Libertà** da venerdì 27 aprile 2018 a domenica 06 maggio 2018;

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui sopra in Piazza P.F. Calvi i veicoli dei titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi insediate e agli scuolabus.

Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione dovrà provvedere alla predisposizione, posizionamento e successiva rimozione di idonea segnaletica stradale, come previsto nel presente provvedimento, in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione. Dovrà inoltre adottare tutte le misure idonee al corretto svolgimento della manifestazione stessa, e provvedere al posizionamento di segnaletica adeguata ad indicare l'ingresso alla manifestazione e le aree di sosta.

Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione disporrà altresì di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza adottato.

Compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui sopra i veicoli di polizia e soccorso, i mezzi della protezione civile e altri veicoli



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

direttamente interessati alla manifestazione e i veicoli dei residenti per accedere alle proprietà private, usando la massima prudenza.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi Comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Durante tutto il periodo di occupazione dell'area sopra descritta, gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione, nonché dirottare e organizzare il traffico.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà curare e sorvegliare, per la durata della manifestazione, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale provvisoria.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura dell'organizzatore della prescritta segnaletica stradale come indicata nel presente provvedimento.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Noale (VE).

Copia della stessa verrà inviata:

- all'organizzatore;
- alla Questura di Venezia;
- alla Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;
- alla Compagnia Carabinieri di Mestre;
- alla Stazione Carabinieri di Noale;
- al Comando Vigili del Fuoco di Mestre;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- agli uffici Commercio e Manutenzione del Comune di Noale;
- alla Direzione Sanitaria AULSS3 Serenissima;
- alla Sala Operativa 118;
- alla Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- al Pronto Soccorso di Dolo e Mirano.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (Legge n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199/1971).

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Cittadin Michele / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale